

*in 2 copie alla
Rip. Tecnica li 8.11.66*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Repertorio N. 4781

CONTRATTO DI APPALTO

T R A

1. ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI

E

L'Impresa PIETRO PUTIGNANO di Noci (Bari) per la
costruzione di 4 palazzine comprendenti n. 14 al-
loggi popolari nel Comune di Francavilla Fontana
-via Prov. le per S. Vito - ai sensi della Legge 30
dicembre 1960, n. 1676 riguardante la costruzione di
abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti. -
Esercizio 1966. -

Importo al netto L. 68.483.125.-

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasei in questo giorno
quattordici del mese di Ottobre nella Sede del-
1. Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi avanti a me Avv. Vincenzo Palma
autorizzato con delibera n. 347 in data 12.11.1955
dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, al-
la stipula dei contratti nell'interesse dell'Isti-

Registrato a Brindisi li 21-10-1966

al N. 1823 Mod. 1 Vol.

Esatte lire *Diecimila e 1250*

IL DIRETTORE DI 2. CL.

non illeggibile

tuto predetto, ai sensi degli artt: 151 e 153 del
T.U. 28 aprile 1938, n. 1165, richiamati in vigore dal-
l'art. 8 della Legge 2.7.1949 n. 408-sono comparsi,
senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti
rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 48 della
vigente Legge notarile del 12.2.1913 n. 89, il Sig.
GR. Uff. Com. te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato a
La Spezia il 16 Giugno 1913 e domiciliato in Brindisi,
Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popo-
lari della Provincia di Brindisi il quale dichiara
di agire per conto del Ministero dei Lavori Pubblici;

E

il Sig. Pietro Putignano nato il 13/2/1924 in Noci
(Bari) e ivi residente in via De Pretis n. 8, titolare
dell'Impresa edile omonima.

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici Gabinetto -
con ministeriale n. 832/10172/P del 24/1/1962 ha de-
signato questo Istituto quale Ente gestore delle
costruzioni da realizzarsi nella Provincia di Brin-
disi in applicazione della Legge 30.12.1960 n. 1676
per la costruzione di abitazioni per i lavoratori
agricoli dipendenti;

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Comitato At-
tuazione piano costruzione abitazioni lavoratori

agricoli dipendenti - con ministeriale n. 24177 del
1° giugno 1964, ha confermato questo Istituto nel-
l'incarico sopradetto;

-CHE il Comitato Provinciale di Attuazione Piano
costruzioni abitazioni per i lavoratori agricoli
dipendenti ha compreso nel programma del secondo
triennio la costruzione di n. 14 alloggi popolari
nel Comune di Francavilla Fontana - via Prov. 10 per
S. Vito per una spesa complessiva di L. 80.000.000 ;

-CHE il Ministero dei LL. PP. - Provveditorato Regio-
nale alle Opere Pubbliche di Bari - con nota 26 aprile
1966, n. 12466 (Alleg. n. 1), diretta all'Ing. Capo
dell'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed a vari
per conoscenza, ha comunicato di avere approvato con
D. P. di pari data e numero (Alleg. n. 2), in conformi-
tà del parere favorevole espresso dall'Ing. Capo del
Genio Civile di Brindisi nell'importo di L. i r e
L. 80.000.000 - di cui L. 69.350.000 - a base d'asta
il progetto febbraio 1966 redatto dall'Istituto
Autonomo Case popolari per la Provincia di Brindisi;

-CHE detto Provveditorato con detta nota ha auto-
rizzato l'Istituto ad esperire licitazione privata
per l'appalto dei lavori tra un congruo numero di
Imprese di fiducia, da concordare con l'Ufficio del
Genio Civile, ai sensi dell'art. 18 del regolamento

di attuazione della Legge 30.12.1960 n.1676;

-CHE nella licitazione privata, esperita il 13 settembre 1966, come risulta dal relativo verbale (Allegato n. 3), l'appalto dei lavori sopraindicati è rimasto aggiudicato all'Impresa Pietro Putignano di Noce (Bari) con il ribasso di £. 1,05% (Lire una e centesimi cinque per cento) sull'importo a base di gara di £. 69.350.000;

-CHE l'Impresa Pietro Putignano intende costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e giusta quanto dispone l'ultima comma dell'art. 3 del Nuovo Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063, ed offre un ulteriore ribasso di £. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello offerto in sede di licitazione di £. 1,05% (Lire una e centesimi cinque per cento);

-CHE si è stabilito di addiventare oggi alla stipulazione del contratto di appalto in forma pubblico-amministrativa.-

I componenti, come sopra costituiti da me personalmente conosciuti, mentre confermano e ratificano a

tutti gli effetti la precedente^{te} narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, stipulano quanto appresso:

1°)-L'Impresa Pietro Putignano di Noci, quale aggiudicataria dell'appalto, con il presente atto legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire tutti i lavori, le opere e le provviste indicate nelle premesse e sommariamente specificati negli artt: 1-3 e 4 del Capitolato speciale del presente appalto ed in conformità ai disegni che si dichiarono parte integrante del presente contratto, al quale vengono allegati (Allegato n. 4)-4/a-4/b-4/c-4/d-4-e 4)f-4/g-4/h-4/i-4/l-4/m-4/n) dopo essere stati firmati dai contraenti e da me funzionario rogante.-

2°)-L'esecuzione dell'appalto è subordinata inoltre alla osservanza piena ed incondizionata del detto Capitolato Speciale, che firmato dai contraenti e da me funzionario rogante, è dichiarata parte sostanziale del presente contratto come se fosse qui appresso letteralmente trascritto, e che qui si allega (Allegato n. 5).-

3°)-In virtù dell'art. 93, ultimo comma del Regolamento di Contabilità di Stato approvato con R. D.

23.5.1924 n. 827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga alle stes-

so materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla preservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

4°)-L'importo complessivo dell'appalto resta convenute in Lire 68.483.125 (Lire sessantottomilioni-quattrocentoottantatremilacentoveventicinque) al netto dell'offerta ed accettato ribasso di L. 1,05% (Lire una e centesimi cinque per cento) e di quello aggiuntivo di L. 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento), per fidejussione bancaria, in tutto un ribasso di Lire 1,25% (Lire una e centesimi venticinque per cento) sull'importo a base d'asta di Lire 69.350.000 (Lire sessantanovemilioni trecentocinquanta mila).-

5°)-I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato speciale d'appalto, diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili indipenden-

ti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà della Amministrazione appaltante di procedere alla revisione dei prezzi a termine delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

6°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di esecuzione e di impiego della mano d'opera in genere e delle categorie ex combattenti e reduci in particolare.-

7°)-L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazioni sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Amministrazione appaltante, ferma restando l'osservanza delle norme, che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamen-

to dei lavori medesimi, nella misura del 20% (dieci per cento) che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.-

Sulle somme eventualmente detratte dall'Amministrazione appaltante per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi.-

8°)- I pagamenti in favore dell'Impresa degli acconti per lavori e forniture per l'esecuzione del presente contratto saranno effettuati in conformità di quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato speciale mediante ordinativi sulla Banca Nazionale del Lavoro sede di Brindisi previo nulla osta del locale Ufficio del Genio Civile.-

9°)- Resta espressamente convenuto fra le parti che le ritenute di garanzia per la perfetta esecuzione delle opere saranno effettuati nella misura stabilita dall'art. 46 del Regolamento 23 Maggio 1924 n. 827 sulla contabilità dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dall'art. 1 della Legge 10.12.1953 n. 936.-

10°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui Lavori Pubblici 20.3.1865, n. 2248, l'Impresa si obbliga a non cedere o subappaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza l'esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di

rescissione e di risarcimento dei danni.

Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.-

11°)-Per gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale in Brindisi presso la Segreteria Generale del Comune.

12°)-Sono a carico dell'appaltatore oltre alla spesa relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di Segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche la imposta generale sull'Entrata-senza diritto a rivalsa-a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, salvo le esenzioni e agevolazioni fiscali proviste a favore degli Istituti Case Popolari e dalla Legge 30.12.1960, n. 1676.

13°)- E' altresì a carico dell'appaltatore-senza diritto a rivalsa-il contributo di L. 1,00% (lire una

per mille)-dovuto alla Cassa Nazionale di Previdenza per gli Ingegneri e Architetti sia sull' ammontare netto dell'importo contrattuale che sugli importi che dovessero essere successivamente riconosciuti per l'esecuzione dei lavori in aggiunta ed a modifica di quelli che formano oggetto del presente contratto(atti aggiuntivi, perizie suppletive, ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve accolte e per revisione di prezzi.-

ART. 14°)-A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto l'Impresa ha provveduto al deposito, nella misura prevista dal Capitolato Speciale di appalto della somma di L. 3.431.090 (tre milioni quattrocentotrentunomilanoveanta) mediante fidejussione bancaria dell'Istituto Bancario S. Paolo di Torino-Sede di Piazza S. Carlo-giusto atto del 30 settembre 1966, che si allega (All.n.6) al presente contratto e del quale fa parte integrante.- Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.-

TUTTO CIO' PREMesso: Il Sig. Gr. Uff. Con. te Ubaldo Val-
larino nella veste e qualità sopradette riconosce
to che la cauzione prestata corrisponde alle pre-
scrizioni del Capitolato Speciale di Appalto, affi-
da all'Impresa Pietro Rutigliano di NoCI (Bari) la

esecuzione dell'appalto di cui trattasi, e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. - A richiesta io Funzionario rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intellegibile voce ed in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato di essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. - Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinunzia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. -

Il presente contratto è esente dalla tassa di bollo e di concessione governativa e beneficia della registrazione a tassa fissa a norma dell'art. 12 della Legge 30.12.1960, n. 1676. -

Il presente atto consta di tre fogli di carta uso bollo scritto da persona di mia fiducia per intero su facciate dieci e righe diciotto sino a questo punto della undicesima facciata, oltre le formalità di chiusura. -

F.to : Ubaldo Vallarino

" : Pietro Putignano

" : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante. -



COPIA SEMPLICE

per uso amministrativo.

22 OTT. 1966

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Comm. Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma